



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 140	di data 22/03/23

**Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DOMANDE 2021 PER LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s.m.i., normativa che è entrata in vigore con il 1° gennaio 2012;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 56 di data 14.03.2022 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Lege s.m.i.;

richiamato l'art. 5, comma 1 della citata legge n. 15/2005 ove si dispone, in via generale, che gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) siano locati da I.T.E.A. S.p.a. e dalle imprese convenzionate ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali;

vista la graduatoria di edilizia abitativa pubblica per la locazione di alloggio pubblico formata per l'anno 2021 per i cittadini comunitari ed approvata con propria determinazione 30.06.2022 n. 57/259;

atteso che il soggetto di cui all'Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, risulta inserito nella graduatoria sopra richiamata alla

pagina 1/3

posizione n. 6 con punti 235,00;

atteso che in sede di verifica dei requisiti, il soggetto di cui all'Allegato 1, risultava aver subito un provvedimento di revoca adottato ai sensi della L.P. 21/92 con determinazione del dirigente n. 16/420 d.d. 17/04/2002;

visto l' art. 6 comma 2 lettera c) del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg, che dispone che "(...) *le domande sono inoltre inammissibili nei seguenti casi (...) c) nei confronti del soggetto richiedente è stato adottato un provvedimento di revoca per i motivi di cui all'articolo 9, comma 3, della legge*";

verificato che il provvedimento di revoca del 2002 è stato adottato per motivazioni perfettamente sovrapponibili ai motivi di cui all'art. 9 comma 3 della legge 15/2005;

vista la nota prot. 31461 d.d. 16/01/2023 del Servizio Politiche della Casa PAT che conferma l'applicabilità anche al caso de qua dell'art. 6 del Regolamento, e la conseguente inammissibilità della domanda del soggetto di cui all'allegato n. 1;

preso atto della necessità di escludere la domanda in oggetto dalla graduatoria generale per la locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica formata per i cittadini comunitari per l'anno 2021 ai sensi della L.P. 15/2005;

considerato che, notiziato circa l'avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta graduatoria per la locazione di un alloggio pubblico con lettera di data 30.01.2023, prot. 29611, l'interessato ha prodotto controdeduzioni con nota prot. 41385 d.d. 09.02.2023, ma che le stesse non risultano accoglibili ne dirimenti, come comunicato con nota prot. 75500 d.d. 09.03.2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m.e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.e i.;
- il regolamento di esecuzione della L.P. 15 e s.m.e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'esclusione di un nominativo dalla graduatoria per la locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica non comporta implicazioni finanziarie per il Comune di Trento;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

(P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;  
visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C\_L378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di escludere dalla graduatoria richiamata in premessa, formata per l'anno 2021 per i cittadini comunitari, ai sensi della L.P. 07.11.2005 n. 15, la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;
3. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 22/03/23